

Raccolta n.

PROVINCIA DI FIRENZE

ATTO DI COMODATO

L'anno duemilaundici (2011) e questo dì (...) del mese di
....., in un ufficio della sede della Provincia di Firenze posta in
Via Cavour n.1,

tra le parti:

Dott. Rocco Conte, nato a Venosa (PZ) il 19.11.1969, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della **Provincia Di Firenze** con sede in via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio, in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 237 del 21.12.2010, esecutiva a norma di legge

E

Dott. Massimo Benedetti, nato a Firenze il 12.12.1964, non in proprio ma in nome e per conto della **Università degli Studi di Firenze** con sede in Piazza San Marco n. 4, Firenze (C.F. 01279680480), nella sua qualità di Dirigente dell'Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Università medesima

E

Dott. Stefano De Martin, nato a, il

non in proprio ma in nome e per conto del **Comune di Scandicci** con sede in Piazzale della Resistenza, Scandicci (C.F./P.IVA 00975370487), nella sua qualità di Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Scandicci, in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, domiciliato/a per le funzioni presso la sede del Comune medesimo ed in esecuzione della Deliberazione della Giunta **Comunale;**

PREMESSO CHE:

- con Convenzione, stipulata in data 29.01.1999, il Comune di Scandicci, ai sensi della L. 23/1996, concedeva in uso alla Provincia di Firenze l'immobile ubicato nel medesimo Comune in Piazza Boccaccio n. 10/ via Deledda n. 49, ad uso succursale del Liceo Artistico "Leon Battista Alberti" di Firenze;
- l'Università degli studi di Firenze e il Comune di Firenze hanno stipulato l'"Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Firenze e Comune di Scandicci per il potenziamento di un corso di laurea nell'ambito della moda", approvato rispettivamente dal CDA con deliberazione del 29/01/2008 e dalla giunta con deliberazione n. 211 del 01/12/2008;
- i locali della succursale di Scandicci del Liceo artistico "Leon Battista Alberti" di Firenze erano stati individuati dalla Provincia, dal Comune e dall'Università come sede temporanea del Corso di laurea;
- con Atto Raccolta provinciale n. 04/09 del 04/06/2010 (validità: 19/10/2006 - 18/10/2010), la Provincia di Firenze, previa

autorizzazione del Comune di Scandicci (prot. n. 46484 del 11.10.2001), concedeva in comodato il piano primo del suddetto immobile all'Università degli studi di Firenze come sede del Corso di laurea in Cultura e progettazione della moda;

- il suddetto comodato è scaduto in data 18/10/2010;
- attualmente il Comune di Scandicci e l'Università degli studi di Firenze stanno rivedendo i propri rapporti in merito alla sede del Corso di laurea in Cultura e progettazione della moda, in quanto l' "Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Firenze e Comune di Scandicci per il potenziamento di un corso di laurea nell'ambito della moda" del 2008 prevede l'erogazione di contributi economici da parte del Comune per gli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010;
- nelle more del rinnovo dei rapporti contrattuali tra le parti interessate, l'Università degli studi di Firenze ha continuato ad utilizzare i locali anche per l'anno accademico 2010/2011;
- il Comune di Scandicci si è reso disponibile a sostenere le spese per i locali suddetti secondo le modalità stabilite nell'Atto Raccolta provinciale n. 04/09 del 04/06/2010;
- con la deliberazione della Giunta Provinciale del, n.si è stabilito di confermare l'uso dei locali suddetti da parte dell'Università degli Studi di Firenze e di procedere alla stipula di un nuovo atto di comodato che permetta al Corso di laurea in Cultura e progettazione della moda di concludere le attività dell'anno accademico in corso nella sede attuale;

Tutto ciò premesso , si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 Premesse

Le premesse e gli atti sopra richiamati formano parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 Oggetto

La Provincia di Firenze concede in comodato, ai sensi degli artt. 1803 e ss. del Codice civile, all'Università degli Studi di Firenze, che in persona del Dott. Massimo Benedetti come sopra qualificato accetta, il primo piano dell'immobile di proprietà del Comune di Scandicci, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune medesimo al foglio di mappa n. 12, particella n. 953, ubicato nel Comune di Scandicci, Piazza Boccaccio n. 10, di mq 1.978, oltre ad un ingresso e relativo vano scala ad uso esclusivo, posto al piano terreno per il collegamento del sovrastante piano primo, ed all'uso comune con il Liceo artistico "Leon Battista Alberti" di Firenze della scala di emergenza, nonché all'uso limitato ai portatori di handicap dell'atrio e dell'ascensore, il tutto come risulta rappresentato nella planimetria che si allega al presente atto, sotto la lettera "A", a costituirne parte integrante;

ARTICOLO 3 Destinazione locali

La porzione immobiliare oggetto del presente atto, dovrà essere destinata a Sede universitaria per il Corso di Laurea in Cultura e progettazione della moda.

L'Università degli Studi di Firenze non potrà concedere a terzi il godimento dei locali, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso.

ARTICOLO 4 Durata

Il presente Comodato decorre dal 19/10/2010 al 31/08/2011 e si considera cessato senza necessità di disdetta da parte della Provincia di Firenze e fatte salve le facoltà di recesso delle parti e di revoca da parte dell'Amministrazione provinciale.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente atto da comunicare con preavviso di almeno due mesi agli altri enti interessati.

ARTICOLO 5 Restituzione dei locali

La Provincia di Firenze si riserva la facoltà di revocare il presente atto e richiedere l'immediata restituzione dei locali nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dell'immobile per finalità dell'Ente.

La Provincia di Firenze potrà altresì chiedere al comodatario, ai sensi dell'art. 1804 c.c., l'immediata restituzione dei locali in caso di mutamento di destinazione dell'uso dei medesimi ed in caso di concessione a terzi del godimento degli stessi.

ARTICOLO 6 Stato e conduzione dei locali

Si dà atto che i locali oggetto del presente comodato sono in buono stato di conservazione, esenti da vizi ed idonei alla funzione convenuta.

L'Università degli Studi di Firenze si impegna a conservare e custodire i suddetti locali con la diligenza dovuta e a restituire i medesimi nel suddetto stato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

All'atto della riconsegna, peraltro, il Comodatario dovrà rispondere dei danneggiamenti e/o deterioramenti arrecati ai locali o a parte di essi, che venissero riscontrati.

ARTICOLO 7 Lavori e modifiche ai locali

Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni ai locali oggetto

del presente atto, senza specifica autorizzazione della Provincia di Firenze.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Comodatario il ripristino della situazione originaria.

Gli eventuali miglioramenti apportati non daranno luogo a compenso alcuno.

ARTICOLO 8 Oneri ed utenze

Tutti gli oneri derivanti da utenze e quelli derivanti dalla manutenzione ordinaria dell'impianto termico e dell'ascensore dovranno essere rimborsati dal Comune di Scandicci alla Provincia di Firenze nella misura forfettaria di 13.050,00 € annui (fatte salve ulteriori spese rilevate a conguaglio), da pagare in un'unica soluzione entro 10 gg. dalla firma del presente atto.

ARTICOLO 9 Manutenzione dei locali

I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali sopra descritti, delle scale, dell'ascensore (ad eccezione delle verifiche periodiche all'impianto ascensore che saranno a cura della Provincia di Firenze), degli impianti a servizio dei locali medesimi (ad eccezione dell'impianto termico) e i costi relativi alla messa a norma sono a carico del Comune di Scandicci.

Rimangono a carico della Provincia di Firenze i lavori ed i costi relativi alla messa a norma ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei restanti locali in uso alla Provincia medesima, compresi quelli inerenti le porzioni di tetto che costituiscono la copertura dei locali utilizzati esclusivamente dal Liceo Artistico "L. B. Alberti" (palestra, portico, biblioteche, ecc..).

ARTICOLO 10 Parti comuni

Sono a cura della Provincia di Firenze la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico, escluse le modifiche

richieste dall'Università degli Studi di Firenze per propri scopi, che saranno eseguite, a cura e spese del Comune di Scandicci, dalla stessa società che gestisce l'impianto termico per conto della Provincia di Firenze.

I costi relativi alla manutenzione ordinaria all'impianto termico sono compresi nel rimborso forfettario di cui all'art. 8, mentre il rimborso dei costi di manutenzione straordinaria verrà richiesto separatamente nella misura del 60% della spesa totale degli interventi eseguiti.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni (coperture, piazzali, recinzioni, etc.), ad eccezione di quelli relativi all'impianto termico, sono eseguiti dal Comune di Scandicci, a decorrere dalla data di stipula dell'Atto di comodato Raccolta provinciale n. 04/09 del 04/06/2010 e sono preventivamente concordati con la Direzione Edilizia della Provincia di Firenze.

I relativi costi delle parti in comune saranno ripartiti secondo le seguenti quote millesimali, determinate in funzione della tipologia di intervento e della superficie utilizzata dalle parti:

- per i lavori edili: 580 millesimi per la Provincia di Firenze, 420 millesimi per l'Università degli Studi di Firenze;
- per gli impianti (ad eccezione di quello termico): 497 millesimi per la Provincia di Firenze, 503 millesimi per l'Università degli Studi di Firenze.

ARTICOLO 11 Responsabilità

L'Università degli Studi di Firenze esonera espressamente la Provincia di Firenze da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'utilizzo dei

locali oggetto del presente atto.

Per ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia di Firenze allega, come parte integrante al presente atto, il D.U.V.R.I. relativo alle attività del Global Service rimandando ai datori dei due soggetti (Liceo Artistico “Leon Battista Alberti” di Firenze e Università degli Studi di Firenze) ogni altra attività di cooperazione e coordinamento ai fini della gestione dei rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26 del titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 12 Spese e registrazione

Le spese per la stipula del presente atto, comprese quelle di registrazione e sue consequenziali, sono a carico dell’Università degli Studi di Firenze che se le assume.

La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dall’art. 5 comma 4 della Tariffa parte 1^ “Atti soggetti a registrazione in termine fisso” del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n.131.

ARTICOLO 13 Tutela dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che tutti i dati contenuti nella presente scrittura saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’esatto adempimento contrattuale e dell’assolvimento di eventuali disposti legislativi inerenti la concessione.

ARTICOLO 14 Controversie

Per la definizione delle controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, si stabilisce che qualora non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione presso la Camera di

Commercio di Firenze. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il giudice del luogo ove il contratto, è stato stipulato. Resta in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 15 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni del Codice civile.

Il presente atto, redatto in duplice originale, composto da numero quindici (15) articoli scritti su nove (9) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Provincia di Firenze: Dr. Rocco Conte _____

Università degli Studi: Dr. Massimo Benedetti _____

Comune di Scandicci: Dr. Stefano De Martin _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il Dott. Massimo Benedetti, come sopra qualificato, per l'Università degli Studi di Firenze ed il Dott. Stefano De Martin, come sopra qualificato, per il Comune di Scandicci dichiarano di approvare espressamente il contenuto delle clausole di cui agli articoli nn. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 14 del presente contratto.

Per l'Università degli Studi di Firenze:

Dott. Massimo Benedetti _____

Per "Comune di Scandicci": Dott. Stefano De Martin _____